

## Tariffa fitosanitaria import-export

### **La tariffa all'importazione**

Gli importatori di vegetali e prodotti vegetali, all'atto dell'importazione nel territorio doganale dell'U.E. sono tenuti al pagamento della cosiddetta *tariffa fitosanitaria*. L'importo da pagare è variabile e commisurato al numero di controlli documentali e di identità da farsi da parte del Servizio fitosanitario, nonché alla tipologia e quantità di merce per spedizione o per partita.

La tariffa fitosanitaria **non** si applica per piccoli quantitativi di vegetali, per vegetali o prodotti destinati ad essere consumati durante il trasporto, o utilizzato a fini non industriali, né commerciali, né agricoli, nonché per materiale vegetale ad uso sperimentale (Dir. 2008/61/CE).

Il pagamento può essere eseguito dall'operatore doganale che opera per conto dell'importatore, solo se a nome e per conto della ditta importatrice, autorizzata all'attività ed intestataria del certificato di iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).

Gli operatori, prima di richiedere il controllo all'importazione dovranno provvedere al pagamento della tariffa: pertanto, alla richiesta di rilascio del certificato fitosanitario per l'importazione, dovrà essere allegata l'attestazione di versamento.

### **La tariffa fitosanitaria per l'esportazione verso paesi extra UE**

La tariffa fitosanitaria si applica anche nel caso di esportazioni verso Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali per i quali la normativa di quei Paesi richiede la certificazione fitosanitaria. Pertanto questa viene rilasciata qualunque sia il prodotto: spesso, contestualmente alla richiesta, viene richiesta copia della normativa fitosanitaria del Paese importatore, se non presente nei nostri archivi. Il calcolo e il pagamento della tariffa devono essere effettuati per ogni singola spedizione al momento della richiesta di ispezione ai fini del rilascio del certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione (D.Lgs. n. 19/2021, Allegato III).